DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1986

relativa alle domande di titoli « meccanismo complementare applicabile agli scambi » notificate dal 3 al 7 marzo 1986 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(86/142/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1],

visto il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, che stabilisce le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [2], in particolare gli articoli 6, paragrafo 4, e 12, paragrafi 1 e 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 569/86 prescrive l'uso di titoli MCS e di titoli d'importazione MCS, onde garantire che i quantitativi commercializzati di determinati prodotti non superino quelli stabiliti dal trattato di adesione, che la Commissione deve pertanto decidere, conformemente agli articoli 6 e 12 del regolamento (CEE) n. 574/86, se per tutti i quantitativi richiesti e alcuni di essi o nessuno di essi possano essere rilasciati titoli MCS ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 che stabilisce le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi dei prodotti lattiero-caseari importati in Spagna in provvenienza dalla Comunità a dieci [3], prevede il frazionamento per mese delle quantità in obiettivo ;

considerando che da un esame dei quantitativi disponibili e delle domande di titoli MCS notificate dal 3 al 7 marzo 1986 per i prodotti sottoposti a quantità « obiettivo » risulta che i titoli possono essere rilasciati soltanto per una percentuale di quantitativi richiesti e che per i prodotti non sottoposti a quantità « obiettivo » è opportuno accettare i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I titoli MCS le cui domande sono state notificate alla Commissione dal 3 al 7 marzo sono rilasciati fino alla percentuale indicata per i seguenti prodotti :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Percentuale
04.01	Diversi da quelli in imballaggi di un contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 l	71,46
04.02	altri	77,93
04.03		13,28
04.04	1. Emmental, Gruyère	56,67
	2. Pâte persillée	4,50
	3. Fusi	21,74
	4. Parmigiano Reggiano, Grana Padano	83,33
	5. Havarti	26,27
	6. Altri	0,867

Articolo 2

Per i prodotti della voce 04.02 della tariffa doganale comune le richieste dei titoli MCS depositati dal 3 al 7 marzo 1986 sono accettate nella loro integralità.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatati della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
[3] GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.